



Comune di Sagliano Micca

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI E DETRAZIONI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FORGNONE PATRICK - Sindaco	Sì
2. SORMANI PAOLA - Consigliere	Sì
3. RUSSO MATTEO - Consigliere	Sì
4. FERRARO FORNERA MAURO - Consigliere	Sì
5. LOMUSCIO MONICA - Consigliere	Giust.
6. PRINA MELLO ENRICO - Consigliere	Sì
7. MAPPA GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. DIBARTOLO CRISTIAN - Consigliere	Sì
9. BLOTTO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
10. ZIVELONGHI FABIO - Consigliere	Sì
11. VELLA ALESSANDRO	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FONTANELLA DR. FRANCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Partecipano all'adunanza gli Assessori esterni, senza diritto di voto, sig.ri Sartorello e Antoniotti.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FORGNONE PATRICK, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 49 - 1° comma - D.L.gs 267/2000, esprime **PARERE FAVOREVOLE** circa la regolarità tecnica del presente atto.

Sagliano Micca, 24/7/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.49, 1° comma - D.L.gs.267/2000, esprime **PARERE FAVOREVOLE** circa la regolarità contabile del presente atto.

Sagliano Micca, 24/7/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), che sarà approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in vigore dal 1 gennaio 2014;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.";(comma introdotto dal D.L.6 marzo 2014,n.16 - G.U. del 6.03.2014 n.54)

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";(periodo aggiunto dal D.L.6 marzo 2014,n.16 –G.U. del 6.03.2014 n.54)

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) (soppressa dal D.L.6 marzo 2014,n.16 –G.U.del6.03.2014 n.54)

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 2, decreto-legge n. 151 del 2013)*

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI: (omissis)

b) per quanto riguarda la TASI:

1) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";(comma sostituito dal D.L.6 marzo 2014,n.16 – G.U.6.03.2014 n.54)

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita

l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

VISTO che il D.L. 88/2014, modificando l'art. 1 comma 688 della L. 147/2013, ha disposto il rinvio al 16 ottobre 2014 dell'obbligo di versamento della prima rata TASI nei Comuni che non abbiano adottato entro il 23 maggio 2014 (con successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio) le delibere relative ad aliquote e detrazioni per il 2014 (a condizione che le predette deliberazioni siano pubblicate sul sito del Dipartimento entro il 18 settembre) mentre resta confermata la rata di saldo con scadenza 16 dicembre 2014;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Visto l'allegato A) del Regolamento IUC che descrive e definisce i servizi indivisibili e i relativi costi per l'anno 2014;

VISTO il comma 731 della legge di stabilità con il quale viene stabilito: per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO L'articolo unico del Decreto Ministeriale 29 aprile 2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

CONSIDERATO che il progetto di bilancio di previsione deve essere presentato al Consiglio dalla Giunta e quindi deve essere a questo conosciuto ben prima della sua approvazione rispettando i termini di cui al Regolamento di Contabilità;

CHE quindi come stabilito dal TAR Piemonte Sez. I sett. 23/1/2007 n. 65 "è ragionevole che la Giunta stessa in considerazione dei contenuti del progetto di bilancio e delle esigenze finanziarie ivi previste, deliberi le proposte di determinazione delle aliquote I.M.U. prima dell'approvazione del bilancio";

RILEVATO infine che la finalità della TASI è di far sì che i Comuni possano provvedere con risorse proprie, al finanziamento dei servizi indivisibili, determinato annualmente negli impegni di spesa iscritti nel Bilancio di previsione dell'ente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.49,1 comma del tuel 267/2000 e ss.mm.ii

VISTO :

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
- Vista la legge 07.08.1990,n.241
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 su numero 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90,le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di proporre al Consiglio Comunale di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI anno 2014 (Tributo servizi indivisibili):

- **Aliquota due (2,00) per mille abitazione principale e relative pertinenze**
- **Aliquota azzerata (0,00) per altri immobili**

3) di dare atto che le scadenze di versamento sono quelle previste dal D.L. 88/2014, a seguito di modifica dell'art. 1 comma 688 della L. 147/2013, che ha disposto il rinvio al 16 ottobre 2014 dell'obbligo di versamento della prima rata TASI nei Comuni che non abbiano adottato entro il 23 maggio 2014 le delibere relative ad aliquote e detrazioni per il 2014 mentre resta confermata la rata di saldo con scadenza 16 dicembre 2014;

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni ,attività, opere la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del Comune.
- Servizi dei quali né beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Come dal seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

a) polizia municipale	Euro	38.205,77
b) gestione della rete stradale comunale	Euro	28.865,97
c) illuminazione pubblica	Euro	58.000,00
d) altri servizi per il territorio e ambiente	Euro	0
e) servizio di protezione civile	Euro	578,55
f) urbanistica e gestione del territorio	Euro	3.000,00
g) anagrafe	Euro	35.805,21

4) di prevedere per l'abitazione principale e relative pertinenze la seguente detrazione:

- Euro 25,00 per ogni figlio convivente che non abbia ancora compiuto il ventesimo anno di età rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:

5) dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,60

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014.

Successivamente stante l'urgenza di procedere dichiara con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 4° comma del TUEL 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
FORNIONE PATRICK



Il Segretario Comunale
FONTANELLA DR. FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 289 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/7 al 12/8/2014 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Sagliano Micca, li 28/7/2014



Il Segretario Comunale
FONTANELLA DR. FRANCO

FONTANELLA DR. FRANCO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3
D.LGS N. 267/2000**

Si certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, non essendo soggetta a controllo necessario, né essendo stata sottoposta a controllo eventuale, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 3° comma D. Lgs. 267/2000 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

□
Sagliano Micca, li

7/8/2014

Il Segretario Comunale
FONTANELLA DR. FRANCO